amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 4/2024

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Analisi dello sviluppo sostenibile all'interno della filiera vitivinicola

di Carmine Filicetti

(Dottorando di ricerca in Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Messina)

Sommario

1. La disciplina del vino: cenni storici e normativi – 2. La sostenibilità vitivinicola – 4. Le declinazioni della sostenibilità vitivinicola – 4. La sostenibilità vitivinicola ambientale – 5. La sostenibilità vitivinicola sociale - 6. La sostenibilità vitivinicola economica – 7. Il sistema delle certificazioni vitivinicole sostenibili – 8. Osservazioni conclusive.

Abstract

The strong European pressures have given rise to models guided by environmental principles. These principles, also reflected in the wine supply chain, intersect in an integrated approach to administrative green transition. This essay analyzes the central role of sustainable development in a wine-making perspective.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review.*

1. La disciplina del vino: cenni storici e normativi.

Bel paese (o belpaese) è termine spesso usato come sinonimo d'Italia, l'appellativo fu attribuito alla penisola per ricordo dei noti versi di Dante[1] e del Petrarca[2]. Il merito di tale epiteto è riconducibile a diverse qualità riconosciute al territorio italiano: clima mite, paesaggi naturali, cultura e storia.

Se ci soffermiamo a riflettere su tale contesto risulta davvero arduo a non pensare alla famosa e ricca tradizione culinaria italiana, sorretta dalle latitudini favorevoli, dalla cultura centenaria e dalle profonde radici storiche dei saperi che hanno popolato, nei secoli, i territori italiani sfruttandone al meglio le ricchezze che il mare e la terra avevano da offrire.

Non a caso, l'11 novembre 2011 l'Unesco ha inserito la Dieta Mediterranea nel "Patrimonio Mondiale Intangibile dell'Umanità", riconoscendo in questa dieta, o per meglio dire in questo stile di vita, un "insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, tramandate di generazione in generazione, capace di fornire un senso di appartenenza e di continuità per la popolazione di riferimento".

Cultura dell'alimentazione, clima mediterraneo e appartenenza si fondono in un grande sistema trasversale capace di attraversare l'ambito sociale, ambientale ed economico ma soprattutto di offrire un grande contributo sul tema sempre più attuale della salute e del benessere della popolazione, intesa come generazione attuale e futura.

All'arte della cucina italiana va poi, quasi automaticamente, associata altra forma di cultura, meno solida dei cibi ma strettamente collegata ad essi e spesse volte utilizzata per esaltarne i gusti: ci si riferisce ovviamente alla cultura vitivinicola italiana, anch'essa caratterizzante l'immaginario collettivo del belpaese e altrettanto famosa a livello globale. L'Italia, assieme a Francia e Spagna, è uno dei maggiori produttori ed esportatori di vino[3], prodotto caratterizzante il *made in Italy*.

La presenza della *Vitis vinifera* si fa risalire a 140 milioni di anni fa, come testimoniano alcuni ritrovamenti fossili del periodo Cretaceo inferiore, ascrivibili ai generi *Cissus* e *Ampelopsis*. In Europa le prime tracce del genere *Vitis* risalgono a circa 55 milioni di anni fa, nel sito di Sèzannes (Francia), sono state ritrovate impronte di

[1] «Del bel paese là dove 'l sì sona», *Inf*. XXXIII, 80.

[2] «Il bel paese Ch'Appennin parte, e 'l mar circonda e l'Alpe», ***Canzoniere***, CXLVI.

[3] Secondo i dati del recente *report* OIV, "State of the world vine and wine sector in 2023", Italia, Spagna e Francia hanno esportato complessivamente 54,9 milioni di ettolitri di vino, il 56% *dell'export* globale in volume. Tuttavia, tutti e tre i Paesi produttori hanno visto una diminuzione dei volumi e dei valori *export* rispetto all'anno precedente. La Francia rimane il maggior esportatore in valore con 11,9 miliardi di euro. L'Italia ha mostrato una leggera riduzione del volume *export*, passando da 21.6 milioni di ettolitri (mhl) nel 2022 a 21.4 mhl nel 2023, con una diminuzione dell'1%. Anche il valore delle esportazioni ha segnato un calo, pari allo 0.8%, da 7796 milioni di euro nel 2022 a 7735 milioni nel 2023. Questa flessione del valore potrebbe essere interpretata come un segnale di resilienza nel mantenimento del valore dei vini italiani nonostante la riduzione di volume. La Spagna ha visto una riduzione del 2.9% in volume e del 3.2% in valore, passando rispettivamente da 21.4 mhl a 20.8 mhl e da 3007 milioni di euro a 2910 milioni.

ISSN 2036-7821

foglie di vite conservate tra alcuni strati di tufo risalenti al periodo Paleocenico. La pianta, per giungere ai giorni nostri, dovette anche superare una disastrosa glaciazione, nel Pliocene (alla fine dell'Era terziaria), ove scomparvero quasi tutte le specie della famiglia delle *Vitaceae*. Tuttavia, se ne salvarono alcune che generarono tre centri di diffusione in: America settentrionale e centro-meridionale (*Vitis berlandieri, V. rupestris, V. riparia, V. labrusca* ecc.), Asia orientale (*Vitis amurensis*) e la zona caucasica mediorientale. Nella zona compresa tra Caucaso, Mar Caspio e Mar Nero (zona transcaucasica), oltre ad altre specie del genere *Vitis*, che tutt'ora crescono spontanee, una in particolare, *Vitis vinifera*, si differenziò in due sottospecie: *Vitis vinifera* subsp. *sylvestris (Gmelin) Hegi* e *Vitis vinifera subsp. sativa Hegi*[4].

Numerosi sono, poi, i legami con la mitologia: nella penisola italica già nel II sec. a.C., Bacco (*Bacchus*), e ancor prima Dionisio nell'antica Grecia, veniva osannato come dio del vino e della vendemmia; nella Bibbia si narrava che Noè iniziò a coltivare la terra col piantare la vite[5] .

Quanto all'etimologia del termine, il vino la cui radice sanscrita "vena" vuol dire "amato", è una parola di forma e di suono quasi uguali nelle varie lingue europee: già *vinum* in latino e *oínos* in greco, e ora *vino* in italiano e spagnolo, *vin* in francese, *vinho* in portoghese, *wine* in inglese, *wein* in tedesco, *wijn* in olandese, *vino* in ceco e in slovacco, *vin* in danese e in svedese, *vein* in estone, *vīns* in lituano, *vyno* in lettone, *wina* in polacco, *vinul* in rumeno, *víno* in sloveno e *viinen* in finlandese[6].

Tale denominazione è stata per molto tempo generica, non aveva alcun valore legale e per ogni paese il vino era inteso in senso diverso, ogni paese produttore poteva connotare il proprio vino con alcune piuttosto che con altre caratteristiche e, in sostanza, per produrre vino bisognava attenersi solamente a quelle che erano le normative interne di ogni paese che ne caratterizzavano le specifiche qualità.

Tale concezione era, però, assai pericolosa per l'identità del prodotto, che poteva essere alterato in maniera significativa, nacque, così, l'esigenza di assoggettare il vino ad una identica denominazione legale.

Non a caso, l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV)[7], *dominus* del regime regolatorio del vino, ha cristallizzato e uniformato il significato del

[4] Per approfondire sulle origini, R. Buono, G. Vallariello, Introduzione e diffusione della vite (*Vitis vinifera L.*) in Italia, Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2003.

[5] Secondo quando riportato dalla Bibbia (Genesi, 9:20), dopo la fine del Diluvio universale, Noè addomesticò la vite selvatica e produsse il primo vino, presentandosi poi ubriaco ai figli.

[6] A. Germano, E.R. Basile, N. Lucifero, Manuale di legislazione vitivinicola, G. Giappichelli Editore, Torino, 2022, p. 2.

[7] L'O.I.V. è un'istituzione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico, che ha preso il posto – con accordo concluso a Parigi il 3 aprile 2001 (entrato in vigore il 1° gennaio 2004 in seguito al deposito del 31° strumento di ratifica) – dell'Ufficio internazionale per la vite e il vino che era stato istituito il 29 novembre 1924 da Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Tunisia, Ungheria, Grecia e Portogallo. Alla data (ufficiale) del 6 novembre 2018 l'O.I.V. comprende 47 Stati membri (tra cui Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Cile) e 13 Organizzazioni come osservatori (tra cui la città cinese di Yantai e la Regione autonoma cinese di Ningxia Hui), tale istituzione

ISSN 2036-7821

temine, ribandendo che nessun altro prodotto, se non quello proveniente dalla fermentazione alcolica del succo di uva fresca, potesse ricevere l'appellativo di vino.
Passata in rassegna la genesi, seppur brevemente, occorre soffermarsi sulla sofisticata disciplina della coltivazione delle viti.
La normativa di settore è attanagliata da diversi e importanti fattori, si pensi alla componente storica e culturale, agli interessi economici e al mercato del prodotto: tali peculiarità hanno dato origine ad una serie di conflitti di interessi, tra le diverse materie che si riversano sulla concorrenza per la conquista dello scaffale e, di contro, si riflettono sulla disciplina giuridica.
Oltre che nella sfera internazionale, la materia è collocabile nell'alveo del diritto amministrativo, del diritto dell'economia e nel diritto alimentare[8]. Essa è stata oggetto di un massiccio intervento normativo che ha interessato tutte le fasi della trasformazione ed il relativo mercato e prende il nome di legislazione vitivinicola. Nella regolazione rilevano caratteristiche peculiari del diritto amministrativo contemporaneo. Caratterizzante è la presenza di una *multilevel regulation*, difatti la materia è disciplinata da una serie di norme di diritto internazionale, dell'Unione europea e di diritto interno. Altra peculiarità è quella della multidisciplinarietà, in quanto attiene a molteplici branche del diritto quali la concorrenza, il diritto alimentare, il diritto commerciale e della registrazione dei marchi. Inoltre, le strutture preposte al controllo e alla regolazione della filiera, hanno natura pubblica o privata con al loro interno funzioni pubblicistiche esternalizzate. Nel sistema del diritto globale[9], anche il regime regolatorio del settore vino ha in comune quello di essere costituito da un complesso di norme con al centro un organismo di indirizzo a forte vocazione tecnica.
Quanto alle norme sovranazionali, con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è stata emanata la nuova organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, compresa la nuova OCM Unica[10], vertice del sistema delle fonti vitivinicole, che rinnova la gestione degli

non comprende solo Paesi produttori di vino ma anche Paesi consumatori di vino. Fra i compiti dell'O.I.V. rientra la formulazione di raccomandazioni in materia di pratiche enologiche. L'Italia ha ratificato l'Accordo del 3 aprile 2001 con la legge 15 gennaio 2003, n. 26. Per l'art. 80, par. 3, lett. a), Reg. 1308/2013 sull'OCM unica, la Commissione europea, nell'autorizzare pratiche enologiche, "*tiene conto di quelle raccomandate e pubblicate dall'O.I.V.*". Al punto 3.1 del *Code internationale des pratiques oenologiques* dell'O.I.V. recita, con riferimento alla risoluzione del 1973: "*Le vin est exclusivement la boisson résultant de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin, foulé ou non, ou di moût de raisin. Son titre alcoolométrique acquis ne peut être inférieur à 8,5% vol.*". A. Germano, E.R. Basile, N. Lucifero, Manuale di legislazione vitivinicola, op. cit. p. 3.

[8] F. Albisinni, voce *Vino* in *BD Diritto Alimentare. Mercato e sicurezza*, dir. da F. Albisinni, Wolters Kluwer Italia, Milano, www.leggiditali- aprofessionale.it, 2013.

[9] S. Cassese, Il diritto globale, Torino 2009, p. 11.

[10] Le cosiddette organizzazioni comuni dei mercati (OCM) sono state create nel contesto iniziale della politica agricola comune (PAC). Le OCM erano state concepite per gestire la produzione e il commercio della maggior parte del settore agricolo dell'Unione. Il loro scopo era quello di garantire un reddito costante agli agricoltori e un

ISSN 2036-7821

impianti viticoli; ulteriori disposizioni in materia sono poi state emanate con il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017.
Relativamente agli atti di recepimento, la normativa europea è stata inclusa nel D.M. n. 93489 del 28 febbraio 2022[11] e nel D.M. n. 649010 del 19 dicembre 2022[12] col quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha disciplinato i procedimenti ed elencato i requisiti utili per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli.
Il legislatore domestico ha, poi, riunito la normazione italiana vigente in materia di coltivazione delle viti e produzione e commercializzazione del vino all'interno della "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", comunemente indicata, seppur impropriamente, Testo Unico Vino (TUV) in coerenza con la riforma della OCM Vino del 2013.
La ricostruzione sin qui descritta è utile a fare ordine all'interno della legislazione vitivinicola, nazionale e non; tuttavia, tali fonti necessitano di essere lette in una visione sistemica: la filiera del vino è attività molto legata al territorio e di grande impatto sulle problematiche ambientali ad essa collegate. I processi produttivi messi in atto sono capaci di alterare e condizionare le tradizioni oltre che incidere nettamente sul profilo paesaggistico e, in tale scenario, le aziende di settore sono chiamate ad operare con spirito sempre meno "industriale" ed agire secondo quelli che sono i dettami dello sviluppo sostenibile.
Scopo del presente contributo è quello di analizzare le principali innovazioni in materia vitivinicola ponendo l'attenzione sullo studio dei processi, indicatori, competenze e, attraverso essi, dei rapporti tra la produzione vinicola e gli interessi sottesi inerenti allo sviluppo sostenibile.

2. La sostenibilità vitivinicola.

approvvigionamento continuo ai consumatori europei. Nel 2007 è stata istituita un'organizzazione comune dei mercati agricoli unica al fine di sostituire le 21 OCM esistenti, ognuna con le proprie norme. L'articolo 40 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consolida l'istituzione delle OCM. Nel 2013, la PAC è stata ulteriormente riformata. Gli scopi principali del nuovo regolamento OCM sono: fornire una rete di sicurezza per i mercati agricoli attraverso l'utilizzo di strumenti di sostegno al mercato, misure eccezionali e regimi di aiuto per alcuni settori (in particolare frutta e verdura e vino); incoraggiare la cooperazione tra produttori attraverso le organizzazioni di produttori e norme specifiche in materia di concorrenza; e stabilire norme di commercializzazione per taluni prodotti, in eur-lex.europa.eu.

[11] Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

[12] Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

ISSN 2036-7821

Il dibattito sullo sviluppo sostenibile[13] è tutt'ora aperto: contenuto, applicazioni e portata complessiva di tale principio trovano fondamento nella sua integrazione nei vari livelli del diritto, ciò ne evidenzia il significato e sottolinea la necessità di valutarne le implicazioni e la praticità. Sono presenti riferimenti internazionali nell'Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite nel 2015[14]; riferimenti europei, ove numerosi atti normativi e documenti si basano sul principio enunciato dall'articolo

[13] I primi riferimenti del principio dello sviluppo sostenibile si fanno risalire alla pubblicazione di *Blueprint to Survive* da parte di *The Ecologist* nel 1972, nello stesso anno vi fu il primo evento convocato dalle Nazioni Unite sul tema crisi ambientale, la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano. Su quella scia e a seguito dei risultati della Conferenza, la Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo dell'ONU inseriva il concetto all'interno del c.d. "*Rapporto Brundtland*", del 1987 ove si parlava di "uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni". Questo si inserisce direttamente nell'ambito dei principi del diritto internazionale, ove la tutela delle generazioni future prende vita con il riconoscimento di una responsabilità nella gestione dei beni comuni dell'ambiente sia per le presente che per l'indomani. Il principio viene poi ribadito nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (Principio 3: Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future) e costituisce secondo alcuni principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto (si veda, D. PORENA, Il rango del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto, in Federalismi.it, ed autori ivi citati; sul tema si sofferma ampiamente F. Fracchia, Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile, in P. Dell'anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di diritto dell'ambiente, Milano, I, 606 e ss.; v. anche S. Grassi, Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, in R. Bifulco, A. D'aloia (a cura di), Un diritto per il futuro, Napoli, 2008, 177 e ss.; v. anche P. Fois (a cura di), Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente, Napoli, 2007; M. Antonioli, Sostenibilità dello sviluppo e governance ambientale, Torino, 2016; per una rilettura critica, G. Rossi, M. Monteduro, L'ambiente per lo sviluppo: profili giuridici ed economici, RQDA n. 1/2020).

[14] Il problemi climatici sono stati affrontati, a livello internazionale, il 25 settembre 2015, con l'approvazione da parte delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità; formato da *17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile* (SDGs), che a loro volta comprendono *169 traguardi* distinti *che riguardano tutti i paesi e tutti gli individui*, senza escludere o lasciare indietro nessuno lungo il percorso necessario per raggiungere la sostenibilità a livello mondiale. In seguito con il raggiungimento nella COP 21 sulla convenzione del clima del c.d. Accordo di Parigi del dicembre 2015, si dato vita ad un trattato globale al quale hanno partecipato 198 Stati, sul tema, per approfondire sull'Accordo di Parigi, cfr. v. G. D'andrea, La lotta ai cambiamenti climatici, in La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo, (a cura di) R. Giuffrida E F. Amabili, 2018; J. Morand-Deviller, L'Accord de Paris et l'irrèsistible principe de solidarité, in Il Piemonte delle Autonomie, 2014; S. Nespor, La lunga marcia per un accordo globale del clima: dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2016.

ISSN 2036-7821

37 della Carta dei diritti fondamentali[15]; nelle leggi nazionali, dove il principio trova un'ampia enunciazione, tra tutti, nei principi generali del Codice dell'ambiente[16].
Ciò posto, il rilievo giuridico dello sviluppo sostenibile è ormai più che consolidato, tanto che tratti dello stesso, nel 2022 sono stati consacrati con espressa menzione nella Costituzione italiana[17]: trattasi di un principio volto a esplicare i suoi effetti nel tempo, orientando le scelte politiche e quelle amministrative in modo dinamico attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere e di metodi e processi decisionali.
Lo sviluppo sostenibile è, dunque, principio proteiforme e mutevole, caratterizzato da una grande elasticità e, forse più di altri, legato ad una continua esigenza di contemperamento tra gli interessi di diversa natura e di diversi soggetti; esso esprime un'aspirazione alla giustizia, all'uso equilibrato delle risorse e dei poteri pubblici e alla tutela delle generazioni future[18].

---

[15] Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 37: «[u]n livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». Sul tema si veda S. Izzo, Il principio di integrazione ambientale nel diritto comunitario, Napoli, 2007; S. Grassi, La Carta dei diritti dell'Unione Europea e il principio di integrazione per la tutela dell'ambiente, in Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di P. Barile, Padova, 2003, pagg. 395 ss.); C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all'economia circolare, cit., 843 e ss.; M.C. Cavallaro, Il principio di integrazione come strumento di tutela dell'ambiente, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2007, 467-483; S. Salardi, Profili teorico-giuridici del principio d'integrazione come strumento d'attuazione dello sviluppo sostenibile nelle normative comunitaria e nazionale italiana e svizzera in materia di risorse idriche, biologiche e forestali, in Dir. economia, 2008, 661 e ss.

[16] In dottrina si dibatte sulla necessità di collegare più chiaramente i principi del d.lgs. n. 152/2006 ai principi generali sul procedimento amministrativo, v. D. Sorace, Tutela dell'ambiente e princìpi generali sul procedimento amministrativo, in R. Ferrara – M.A. Sandulli, Trattato di diritto dell'ambiente, Vol. II, S. Grassi - M.A. Sandulli - a cura di - I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente, Milano, 2014, II, 3 e ss.). Condivisibili sul tema le affermazioni in S. Grassi, La tutela dell'ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne in Federalismi, 2023, con le quali si ritiene che nonostante l'uso del termine "codice", riferito all'intero decreto contenuto nella formulazione dell'art. 3 quater del Titolo I, questi non abbia attuato quel coordinamento e consolidamento delle norme ambientali che da tempo costituisce un'aspirazione sia del legislatore sia degli operatori del diritto, ma va sottolineata più la natura assorbente del d.lgs. n. 152/2006 capace di fargli assumere un ruolo centrale nella prassi applicativa. S.G. fa notare come un ruolo chiave è da ascrivere alla giurisprudenza, capace di effettuare ricostruzioni sistematiche (spesso basate anche sull'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea) su temi fondamentali come quelli relativi alle caratteristiche delle autorizzazioni ambientali, alla definizione del principio di precauzione, alla definizione di istituti fondamentali nella disciplina dei rifiuti; agli sviluppi nella interpretazione del principio "chi inquina paga", sia con riferimento agli obblighi di bonifica che con riferimento al risarcimento del danno ambientale. Sul tema si veda, tra i tanti, F. Fracchia, I principi generali nel codice dell'ambiente, in Riv. Quad. Dir. Amb., 2021, n. 3-4 e ss.

[17] La revisione realizzata con legge costituzionale n. 1/2022 ha introdotto nell'art. 9 della Costituzione il principio secondo cui la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Per una puntuale disamina sulla visione costituzionalmente orientata dello sviluppo sostenibile, si v. M. PIERRI, Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, in Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, 2022.

[18] Sul tema delle generazioni future si segnalano, F. Fracchia, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in Riv. Quad. Dir. Ambiente, 2010, 12 e ss; R. Bifulco, Diritto e generazioni future, Milano, 2008; R. Bifulco

ISSN 2036-7821

Non a caso si pone come principio che abbraccia un orizzonte temporale molto vasto, abbandonando il classico requisito dell'attualità e legandosi ad interessi del futuro quali: il benessere, lo sviluppo, la conservazione e l'equa distribuzione delle risorse ed il raggiungimento di obiettivi sostenibili.

È agevole comprendere come questi non può essere cristallizzato in una singola disciplina né essere oggetto di specifiche funzioni amministrative, esso opera trasversalmente con tutta una serie di rischi legati alla ampiezza e alla difficoltà di delimitarne l'ambito di applicazione e, con esse, il rischio di un suo svuotamento.

Tali caratteristiche sono difficilmente incorporabili in un'unica amministrazione che al massimo risulta capace di attuare una politica da seguire. I diversi interessi coinvolti devono essere guidati a livello centrale: è ormai nota la trasformazione del CIPE in CIPESS[19], che ha aggiunto alla denominazione il principio dello sviluppo sostenibile, recentemente elevato al rango costituzionale, segnando un punto di svolta delle politiche di investimento pubblico, che dovranno sempre di più essere orientate al perseguimento di obiettivi di sostenibilità e contemperare le differenti politiche tra i svariati interessi ed *asset* che il principio richiede [20].

Tra le diverse materie che abbraccia il principio, anche la filiera del settore vitivinicolo è interessata delle prerogative della sostenibilità con il c.d. "vino sostenibile" che sta sempre più conquistando posizioni nelle enoteche. Si comprende che unire la sostenibilità, che è concetto composito, alla produzione vinicola, anch'essa particolareggiata e pervasa da diverse discipline del diritto non è attività semplice. Declinare la sostenibilità in tutti gli ambiti legati alla produzione del vino significa assecondare l'esigenza di trovare soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato, utili per migliorare prodotti e processi produttivi nel segno della sostenibilità e quindi della qualità.

Sono molti i passi che devono essere compiuti per dar vita ad un sistema totalmente sostenibile, si pensi all'eliminazione dei pesticidi nelle coltivazioni, a un maggiore rispetto della biodiversità e degli ecosistemi naturali, fino alle soluzioni per il riutilizzo degli scarti di lavorazione secondo i principi dell'economia circolare. L'idea alla base dei vini ecosostenibili è quella di realizzare un prodotto di eccellenza

---

A. D'aloja, Un diritto per il futuro, Napoli, 2008; nonché G. Arconzo, La tutela dei beni ambientali nella prospettiva intergenerazionale, in Il diritto dell'economia, 2021, 157 e ss

[19] Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua composizione è prevista dalla legge n. 48 del 27 febbraio 1967, e successive modificazioni e integrazioni. Dal 1° gennaio 2021, è entrata in vigore la riforma disposta dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, di conversione del cd. "Decreto clima", che ha prescritto la trasformazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nel Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Si tratta di un cambiamento importante finalizzato a introdurre una valutazione di sviluppo sostenibile delle opere degli investimenti pubblici anche in considerazione dei principi del "*Do No Significant Harm*" previsto dagli obblighi europei.

[20] Sul punto cfr. B. G. Mattarella, Il governo dello sviluppo sostenibile, Studi del Dipartimento di Giurisprudenza Luiss Guido Carli, Collettanee, 2023.

ISSN 2036-7821

caratterizzato dall'uso razionale delle risorse oltre che dal pieno rispetto dei lavoratori e del territorio.

L'obiettivo di una gestione sostenibile della filiera è anche quello di consegnare intatte alle generazioni future le risorse oggi disponibili e, in un settore come quello vinicolo con la sua tradizione storico-culturale secolare, quest'impegno è assolutamente imprescindibile. L'approccio sostenibile avrà una ingente portata, capace di modificare profondamente mercati e geografie viticole verso latitudini più alte o altitudini più elevate.

Ovviamente anche le istituzioni giocheranno un ruolo fondamentale: se, da una parte, gli imprenditori sono chiamati a uniformarsi al nuovo scenario; dall'altra, è la stessa politica che dovrà orientare i mercati verso soluzioni innovative capaci di attirare sempre più consumatori verso prodotti generati da processi a basso impatto ambientale.

Non è fortuita la menzione del Codice dell'ambiente che, all'articolo 3-*quater*, sottolinea come l'esercizio della discrezionalità amministrativa debba essere orientata dalle istituzioni verso gli obiettivi di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale; l'amministrazione centrale, in quest'epoca di ingenti investimenti sul settore[21], è onerata dall'esercizio di poteri pubblici in tale direzione.

Puntare alla sostenibilità è anche, ma soprattutto, questione di sopravvivenza: nel mondo si produce più vino di quello che si consuma[22], sicché chiunque operi nel settore è tormentato da una continua concorrenza sui mercati che deve essere abbattuta dalle aziende virtuose non soltanto elevando i parametri qualitativi del prodotto in sé, ma anche incentrando la filiera produttiva sulla sostenibilità.

La correttezza etica dell'intero processo vitivinicolo dovrà abbracciarne tutte le fasi, dalla coltivazione del vigneto alla distribuzione, passando per i vari processi di vinificazione: solo con tali prerogative sarà possibile parlare di una gestione della produzione vinicola incentrata su una economia sostenibile, fattore al quale il

[21] La missione numero due del Pnrr colloca per la rivoluzione verde il 40% di risorse previste dal piano, comprendendo al suo interno interventi per l'agricoltura sostenibile e programmi di investimento per lo sviluppo delle principali filiere industriali oltre che iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, per salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche.

[22] Alla data del 31 maggio 2022 negli stabilimenti enologici italiani sono presenti 50,7 milioni di ettolitri di vino, 5,3 milioni di ettolitri di mosti e 87.879 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (VNAIF). Rispetto al 31 maggio 2021, si osserva un valore delle giacenze superiore per tutte i vini (+3,1%) e i mosti (+19,8%), in calo risultano le giacenze di VNAIF (-18,8%). Rispetto al 30 aprile 2022 il dato delle giacenze è minore per i vini (-5,7%), per i mosti (-13,4%) e di VNAIF (-45,7%). Il 55,0% del vino è detenuto nelle regioni del Nord, prevalentemente nel Veneto. Il 50,5% del vino detenuto è a DOP, il 28,0% a IGP, i vini varietali costituiscono appena l'1,3% del totale. Il 20,1% è rappresentato da altri vini. Le giacenze di vini a Indicazione Geografica sono molto concentrate; infatti, 20 denominazioni su 526 contribuiscono al 57,2% del totale delle giacenze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, report n. 6/2022.

ISSN 2036-7821

consumatore attribuisce un valore sempre più elevato e ormai capace di determinare il successo, o meno, dell'azienda.

3. Le declinazioni della sostenibilità vitivinicola.

Lo sviluppo sostenibile ha avuto un forte implemento dalle fonti di rango internazionale.

Il Summit della Terra tenutosi a Rio nel 1992, con la pubblicazione dell'Agenda 21, che stabiliva le linee guida per uno sviluppo economico e sociale in un ambiente vivibile, ha avuto il merito di allagare e cristallizzare la dimensione del principio, il testo, adottato da 178 governi, andava a definire i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: il pilastro economico, il pilastro sociale e quello ambientale[23].

Le Nazioni Unite con la risoluzione 70/1, *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*[24], hanno aggiunto ai *Millennium Development Goals – MDGs*[25], operanti dal 2000 al 2015, i noti *Sustainable Development Goals, SDGs*, ovvero 17 obiettivi, a loro volta articolati in 169 *targets*, che hanno esteso ulteriormente l'ambito di intervento delle misure internazionalmente concordate; gli obiettivi dell'Agenda 2030 sono, poi, stati catalogati all'interno di cinque aree cruciali per l'umanità[26].

---

[23] Cfr. Risoluzione OIV-CST 518-2016, Principi generali dell'OIV sulla vitivinicoltura sostenibile - aspetti ambientali, sociali, economici e culturali.

[24] Risoluzione A/RES/70/1 del 25 settembre 2015, United Nations General Assembly (UNGA), Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

[25] Gli otto obiettivi fissati dai *Millennium Development Goals* sono: 1) *Eradicate extreme poverty and hunger, 2) Achieve universal primary education, 3) Promote gender equality and empower women, 4) Reduce child mortality, 5) Improve maternal health, 6) Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases, 7) Ensure environmental sustainability, 8. Develop a global partnership for development*. Illustrati nell'Annex al documento *Road map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration*, A/56/326, *United Nations General Assembly*, del 6 settembre 2001, sviluppando i principi concordati nella *Declaration* dell'anno precedente.

[26] Le c.d. "*five P*", (i) persone, col fine di eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza. "Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad assicurare che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un ambiente sano." (ii) pianeta, per proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future. "Siamo determinati a proteggere il pianeta dalla degradazione, attraverso un consumo ed una produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future." (iii) prosperità, per garantire vite prospere e piene in armonia con la natura. "Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura." (iv) pace, ovvero promuovere società pacifiche, giuste e inclusive. "Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo sostenibile." (v) partnership/collaborazione, col fine di implementare l'Agenda attraverso solide partnership, collaborazioni e cooperazioni. "Siamo determinati a mobilitare i mezzi necessari per implementare questa Agenda attraverso una Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata solidarietà globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in causa e di tutte le persone. Le interconnessioni degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile sono di importanza cruciale nell'assicurare che lo scopo della nuova Agenda venga realizzato. Se noi realizzeremo le nostre ambizioni abbracciando l'intera Agenda, le vite di tutti verranno profondamente migliorate e il nostro

ISSN 2036-7821

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano un punto cruciale per le politiche internazionali che ponderano traguardi di crescita e tutela del pianeta, nonché l'esito di un processo avviato nel 1992. Anche l'economista inglese John Elkington nel 1994 parlò di un *business* sostenibile nell'espressione "*Triple Bottom Line*" o "*PPP*" (*Planet*, *People*, *Profit*)[27], con tale affermazione lo studioso incoraggiava le imprese ad operare nel contesto economico di riferimento attraverso strategie e decisioni che fossero in grado di valorizzare e bilanciare simultaneamente[28] (i) l'ambiente (*planet*), (ii) il contesto sociale (*people*) e (iii) l'aspetto economico-finanziario (*profit*).

L'affermarsi del principio a livello globale, ha fatto sì che sempre più imprese iniziassero a adattare i propri modelli organizzativi, orientando la politica di gestione nel rispetto delle buone pratiche di sostenibilità. È da evidenziare che le tre componenti della sostenibilità, in chiave vitivinicola, sono ormai note alle aziende di settore; esse fanno parte di una responsabilità condivisa all'interno dell'intera filiera, in ogni singola fase di competenza, che coinvolge ogni operatore in maniera diretta.

In Italia, la tendenza alla sostenibilità e la crescita dell'attenzione per il tema in materia vitivinicola è stata, indubbiamente, favorita dall'OIV che, con propria risoluzione del 2004, ha preso posizione sul tema parlando di: "approccio globale alla scala dei sistemi di produzione e di lavorazione delle uve, associando contemporaneamente la sostenibilità economica delle strutture e dei territori, la produzione di prodotti di qualità, considerando i requisiti specifici della viticoltura sostenibile, dei rischi legati all'ambiente, la sicurezza dei prodotti e la salute dei consumatori e la valorizzazione degli aspetti patrimoniali, storici, culturali, ecologici e paesaggistici"[29].

In sostanza si è fatta propria l'esigenza di realizzare un bilanciamento tra fattibilità economica, equità sociale e buono stato ambientale, il tutto da conseguire sull'intera catena della filiera della vite. Successivamente al 2004, con svariati interventi

---

mondo sarà trasformato al meglio".

[27] Sul tema, J. Elkington, Towards the Sustainable Corporation Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development, in California Management Review, 1994, 1, p. 90; J. Elkington - P. Hartigan, The Power of Unreasonable People, Brighton (Mass.), 2008; J. Elkington, The Zeronauts: Breaking the Sustainability Barrier, London, 2012; ID., The Breakthrough Challenge: 10 Ways to Connect Today's Profits With Tomorrow's Bottom Line, Jossey-Bass, 2014; J. Stiglitz, Popolo, potere e profitti. Un capitalismo progressista in un'epoca di malcontento, Torino, 2020, p.5 ss.; S. Zamagni, Disuguali, cit., p. 9 ss

[28] Il bilanciamento dei tre pilastri, per l'autore, risulta fondamentale in termini di sostenibilità, F. Ekardt, Sustainability, Trasformation, Governance, Ethics, Law, cit., p. 113 ss. "*Ethical and legal decisions can only be understood as a balancing situation (between various freedoms, elementary preconditions of freedom, further free- dom promoting conditions and everything that can be derived from all of the above). Any sustainability decision is thus marked by normative and factual uncertainties (which is usually overlooked). Concrete problems such as "strong versus weak sustainability" or the relevance of a specific argument can only be meaningfully resolved within this theoretical framework. The ethical and legal theory of sustainability is also developed as a trans- formed theory of democracy and of balance of powers*".

[29] Con la risoluzione CST 1/2004 l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino ha dato la prima definizione di viticoltura sostenibile.

ISSN 2036-7821

periodici[30], l'OIV ha riesaminato e aggiornato le proprie posizioni al fine di rispettare e attualizzare gli interventi concreti per la sostenibilità della filiera. Nel 2016 si è arrivati ad una importante risoluzione, la *CST-518*, che ha definito i tre pilastri fondamentali e la loro interconnessione, sintetizzando un concetto ampio, capace di abbracciare le diverse tipologie di coltivazione della vite[31] e in cui rientrano aspetti ambientali, economici ed etico-sociali. Obiettivo del documento era, ed è, quello di fornire le basi per garantire una produzione vitivinicola sostenibile nel tempo, al fine di promuovere la coerenza e la capacità di reazione rispetto ai diversi aspetti che connotano l'ambiente.

4. La sostenibilità vitivinicola ambientale.

Quanto alla sostenibilità ambientale[32] è necessario soffermarsi innanzitutto sul tema delle risorse.

Parlare di risorsa equivale a riferirsi a qualsiasi mezzo o fonte, capace di garantire approvvigionamento; la terra è, di per sé, vasta dispensatrice di risorse che, tuttavia, hanno un valore finito. Annualmente, con la data dell'*Earth Overshoot Day*[33], viene sancito il giorno in cui l'umanità esaurisce le risorse a disposizione prodotte in un intero anno ed inizia ad andare in deficit. La data è, tragicamente, sempre andata anticipandosi nel tempo passando dal 3 dicembre del 1973 al 1° agosto del 2024, ciò dimostra come in circa 50 anni il nostro debito ecologico sia smisuratamente cresciuto nel tempo.

---

[30] Si veda, *CST 1/2008*: «Guida OIV per una vitivinicoltura sostenibile: produzione, trasformazione e condizionamento dei prodotti»; VITI 422/2011: «Guida OIV di applicazione di una vitivinicoltura sostenibile per la produzione, lo stoccaggio, l'appassimento, la trasformazione e il confezionamento di uva da tavola e uva passa»; CST 518/2016: «Principi generali dell'OIV sulla vitivinicoltura sostenibile – aspetti ambientali, sociali, economici e culturali»; OIV-VITI 641-2020 "GUIDA dell'OIV per l'applicazione dei principi della vitivinicoltura sostenibile".

[31] Per approfondire, M. Fregoni, Viticoltura di qualità, 2013, pp. 612-638, Tecniche Nuove.

[32] Sulla sostenibilità ambientale si veda, K. Bosselmann, The principle of sustainability: transforming law and governance, London, Routledge, I ed. 2007 e II ed. 2018, ove si pongono le basi del tema sostenibilità, sulla giustizia ecologica, sul rapporto tra diritti umani ecologici e costituzioni, sul ruolo dello Stato. Nel Foreword, 2008, C.G. Weeramantry, già vicepresidente della Corte internazionale di Giustizia e Professore emerito alla Monash University, parla di sostenibilità ambientale come «*key to human survival (...) in an age in which we are denuding the resources of the planet as never before and endangering the very future of humanity*». Comparazioni in chiave costituzionale del principio in D. Porena, Il principio di sostenibilità, Giappichelli, Torino 2017; cfr. anche T. Groppi, Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in DPCE, 1/2016, p. 43 ss.; D. Amirante, Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene, il Mulino, Bologna, 2022; D. Amirante, Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law: New Perspectives for the Anthropocene, in D. Amirante, S. Bagni (a cura di), Environmental Constitutionalism in the Anthropocene: Values, Principles and Actions, Routledge, New York/London, 2022, 148 ss.; D. Amirante, L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale, in DPCE,2019, numero speciale, 1 ss.

[33] La data ultima del giorno del sovrasfruttamento della Terra è calcolata ogni anno dal *Global Footprint Network* utilizzando i dati dei *National Footprint e Biocapacity Accounts*, che indica l'esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che il pianeta è in grado di offrire nell'arco di un anno.

ISSN 2036-7821

Gli otto miliardi della popolazione globale consumano più di quanto il pianeta riesca a garantire con la sua naturale capacità di rigenerazione (e riassorbimento) e il persistente superamento della soglia massima di risorse disponibili porta ad effetti sempre più evidenti. Quando si parla di componente ambientale dello sviluppo sostenibile, si tenta di esprimere quella capacità, richiesta agli individui, di preservare nel tempo alcune funzioni dell'ambiente tra cui quella di essere fornitore di risorse (patrimonio genetico di *Vitis spp*., risorse energetiche, acqua, clima, suolo, aria ed ecosistema) ma anche ricettore di rifiuti e fonte diretta di utilità. L'attività umana condiziona pesantemente la condizione della Terra realizzando delle ingenti alterazioni sostanziali degli equilibri.

Si prenda ad esempio la risorsa acqua, secondo le stime delle Nazioni Unite, dichiarate all'edizione 2015 del *World water development*[34], entro il 2030 subirà un calo del 40%, a meno che non si razionalizzi l'utilizzo della stessa. In una filiera sostenibile il viticoltore è chiamato a preoccuparsi ed attivarsi al fine di ridurre al minimo il dispendio idrico, tale riduzione, se significativa porterà, di conseguenza, anche all'apprensione del possibile inquinamento della fonte di provenienza, innescando così un meccanismo a catena di viticoltura sostenibile. Lo stesso può dirsi per la biodiversità, risorsa pubblica tra l'altro entrata di diritto, nel febbraio 2022, nella nostra Costituzione[35].

Collegabile al concetto del l'*Earth Overshoot Day* vi è quello della *carrying capacity* o carico ambientale. L'uno, come detto, individua il giorno ultimo in cui la Terra conserva la capacità di offrire risorse spontaneamente, senza andare in sofferenza; l'altro, specifica il dato numerico delle persone che possono essere supportate in una determinata area entro i limiti delle risorse naturali senza compromettere l'ambiente naturale, sociale, culturale ed economico per le generazioni presenti e future. Va precisato che la capacità di carico di una determinata area è varabile, in negativo dall'aumento della popolazione e in positivo dal miglioramento delle tecnologie, resta fermo il punto che entrambi i concetti sottolineano vincoli di natura quantitativa di un pianeta che non ha capacità illimitate. Tale scenario suggerisce

[34] The UN World Water Development Report 2015, Water for a Sustainable World, disponibile su http://www.unesco.org; sul punto cfr. anche 2017 UN World Water Development Report, Wastewater: The Untapped Resource, disponibile su http://www.unesco.org.

[35] Sulla riforma costituzionale, ex multis, I.A. Nicotra, L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid, in Federalismi.it, 2021, pp. 2 ss.; M. Cecchetti, La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 3, 2021, pp. 285 ss; G. DEMURO, I diritti della Natura, in Federalismi.it, n. 6, 2022, pp. IV ss.; R. Bifulco, Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente, in Federalismi.it, n. 11, 2022, pp. 2 ss.; D. Amirante, La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2022, pp. 2 ss.; R. Montaldo, La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria? in Federalismi.it, n. 13, 2022, pp. 187 ss.

ISSN 2036-7821

l'utilizzo di tecnologie e processi di produzione improntati al mantenimento delle risorse con una produzione di beni e servizi a basso impatto ambientale.
La base concettuale di tale atteggiamento, in agricoltura, è da rinvenire nella ricerca di tipo applicato avviata negli anni Sessanta, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale delle coltivazioni mediante un uso razionale degli agrofarmaci, adattato alle specificità delle colture. Questa ricerca ha condotto alla definizione del concetto di controllo integrato degli organismi nocivi, la cui inclusione nella gestione delle colture è stata inquadrata efficientemente dall'Organizzazione internazionale per il controllo biologico e integrato (IOBC)[36]. Il settore vitivinicolo produce importanti emissioni di gas ad effetto serra, causa principale del *global climate change* e al tempo stesso ne subisce gli impatti negativi che si traducono in riduzioni delle rese e della qualità della produzione.
E allora fondamentale, adottare strategie volte a ridurre l'impatto sull'ambiente, inteso nelle sue varie risorse quali suolo, aria, acqua, biodiversità e paesaggio. Tutta la filiera è chiamata ad attuare modalità di protezione del bene ambiente, essenziali per l'attuazione di un modello di gestione aziendale sostenibile orientato all'ottimizzazione delle risorse, alle politiche di risparmio, alla prevenzione e al riciclo. Diventa decisiva un'attenta progettazione dell'impianto di nuovi vigneti, che dovranno affondare le proprie radici, fisiche e non, all'interno di un terreno pervaso da principi ecologici e avulso da ogni forma di sostanza inquinante, preservando il suolo e gestendo il patrimonio paesaggistico con adeguate misure di tutela. Essenziale è la gestione degli *input* (energia, acqua, coadiuvanti tecnici di produzione e di trasformazione, materiali di imballaggio) per l'attuazione di un'iniziativa di sostenibilità, essendo necessario ottimizzare il loro utilizzo, favorendo i metodi di prevenzione e, all'occorrenza, il loro riutilizzo. Come anche quella degli *output* (rifiuti, reflui, sottoprodotti) che devono essere ridotti al minimo impatto sull'ambiente, favorendo il loro riutilizzo o il loro riciclaggio, ogni volta che sia possibile[37].
Ovviamente l'approccio ambientale riguarda tutte le fasi, dunque si dovrà tener conto delle pratiche sostenibili in ordine al miglioramento dell'efficienza del processo produttivo, adattando i protocolli enologici e utilizzando macchinari sempre più efficienti, per poi passare alle fasi di imballaggio con l'utilizzo di bottiglie sempre più

[36] La IOBC ha sviluppato i principi di produzione integrata, i cui concetti e pratiche sono stati l'oggetto di documenti generali e specifici per le singole colture. Su questa base, sono state proposte numerose direttive pubbliche e private sulla produzione integrata della vite, al fine di rispondere alla richiesta crescente di prodotti sani da parte di produttori e consumatori, prodotti che richiedano processi di elaborazione con un impatto ambientale minimo. Allo stesso tempo, i concetti di responsabilità sociale, di approccio strategico alla gestione dell'impresa e le pratiche commerciali da essi risultanti si sono ampiamente diffusi nell'industria vitivinicola e hanno creato le condizioni favorevoli per un'efficace considerazione della sostenibilità sociale ed economica della filiera vitivinicola, Risoluzione OIV-CST 518-2016, cit. p. 3.

[37] Risoluzione OIV-CST 518-2016, cit. p. 5.

ISSN 2036-7821

leggere e provenienti da processi di riciclo, sino alla distribuzione e trasporto promuovendo pratiche di spostamenti ad emissione zero.

5. La sostenibilità vitivinicola sociale.

Secondo pilastro della sostenibilità è quello sociale o, per meglio dire, socioculturale.
Va premesso che tale pilastro è quello meno studiato e compreso, forse perché schiacciato dalle preponderanti componenti ambientali ed economiche che in numerosi studi, condotti da giuristi ed economisti, appaiono prevalenti.
Tuttavia, va precisato che approfondire la natura multidimensionale del principio dello sviluppo sostenibile significa comprendere appieno quelle che sono le interrelazioni fra sviluppo economico, protezione dell'ambiente e sviluppo sociale.
Far prevalere uno soltanto o una coppia della triade equivarrebbe ad avere una visione non sostenibile e limitata, caratterizzata da un'ottica solo conservazionista (sviluppo ambientale e sviluppo economico), ecologica (sviluppo ambientale e sociale) oppure socio-economica (sviluppo economico e sociale)[38].
La componente sociale, all'opposto, influenza tutte le azioni umane e risulta indissolubilmente legata alle dimensioni economica e ambientale della sostenibilità, essa persegue nobili finalità, volte a garantire l'equa e continuata soddisfazione dei bisogni umani a livello globale. Tale forma di uguaglianza implica la parità di accesso alle risorse per tutti gli abitanti del pianeta oltre che ad una equità dei livelli di integrazione il cui fine è assicurare alle generazioni future le stesse opportunità di sviluppo delle generazioni passate. Anche le istituzioni si sono rese conto che lo sviluppo sostenibile dei Trattati era prettamente inquadrato dal punto di vista economico-ambientalistico e si è cercato di soccorrere alla carenza con diversi interventi comunitari che hanno implementato la sua dimensione sociale.
Sul punto è d'obbligo citare la Proclamazione interistituzionale sul Pilastro europeo dei diritti sociali del 2017 che sottolinea l'impegno a costruire un Europa "sociale", impegno richiamato, qualche mese prima, dalla Dichiarazione di Roma del 2017[39].
La dimensione sociale è fondamentale per realizzare sia una equità internazionale, che implica la parità di accesso alle risorse per tutti gli abitanti del pianeta, sia di una

[38] Per una dettagliata definizione del principio e delle sue componenti v. M. Silvestri, Sviluppo sostenibile: un problema di definizione, Gentes, 2015.

[39] Cfr. punto 3 della Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 ove si leggono prerogative sociali dell'Unione "sulla base di una crescita sostenibile, favorisca il progresso economico e sociale, nonché la coesione e la convergenza, difendendo nel contempo l'integrità del mercato interno; un'Unione che tenga conto della diversità dei sistemi nazionali e del ruolo fondamentale delle parti sociali; un'Unione che promuova la parità tra donne e uomini e diritti e pari opportunità per tutti; un'Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà; un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale"; punto a sua volta richiamato dal punto 7 del preambolo alla Proclamazione interistituzionale sul Pilastro europeo dei diritti sociali del novembre 2017.

ISSN 2036-7821

equità di integrazione il cui fine è assicurare alle generazioni future le stesse opportunità di sviluppo delle generazioni passate.
Le aziende della filiera saranno chiamate a soppesare l'impatto delle proprie attività sul substrato sociale e il loro coinvolgimento nello sviluppo socioeconomico dei territori.
Anche l'OIV[40] da espressa menzione della dimensione sociale e culturale, sancendo che tutte le iniziative di sviluppo sostenibile dovranno tener conto degli obiettivi degli interessati e di tutta la collettività. Alla base dell'approccio aziendale delle imprese del settore vi deve essere la consapevolezza che la propria attività può avere un impatto non solo sull'ambiente fisico ma anche sugli individui che lo popolano, solo così si realizzerà un approccio retto e capace di tener conto della multidimensionalità del concetto di sostenibilità, senza far prevalere una componente sull'altra.
Nel settore vinicolo si è posta l'attenzione sulle conseguenze che le aziende dovranno considerare in ordine all'impatto delle proprie attività, sul tessuto socioeconomico oltre che al loro coinvolgimento nello sviluppo socioeconomico dei territori.
Di estremo rilievo è la condizione lavorativa delle persone della filiera[41], che deve essere svolta secondo i dettami dell'uguaglianza e garantendo un trattamento equo ai dipendenti, appaltatori e subappaltatori, in conformità alle norme nazionali e sovranazionali. Viene, poi, dato risalto alla sicurezza, anch'essa accettabile solo se conforme alle leggi nazionali ed alle prescrizioni internazionali. Rilevanti anche gli aspetti dei valori locali, culturali e tradizionali della mano d'opera: il datore dovrà incoraggiare lo sviluppo delle competenze dei lavoratori attraverso un'adeguata formazione continua, che permetta loro di adattarsi alla complessità e alle dinamiche dei cambiamenti tecnologici per poter contare, a lungo termine, su una mano d'opera qualificata.
Quanto agli aspetti squisitamente culturali, l'OIV tiene a sottolineare come una produzione sostenibile comporti il rispetto della cultura e della storia del territorio composta da uno spettro molto ampio: artigianato, architettura, musica, pittura, celebrazioni locali tradizionali, letteratura, ecc. Sarà quindi opportuno tener conto sia dei benefici sia delle limitazioni alla sostenibilità che le risorse culturali vitivinicole del luogo comportano. Altresì dovranno essere incoraggiati i rapporti con le

[40] Risoluzione OIV-CST 518-2016, cit. pp. 8-9.
[41] Approvato con decreto n. 124900 del 16 marzo 2022, il disciplinare alla base del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola sottolinea come: "I consumatori, consapevoli dei problemi sociali che sempre più affliggono diverse realtà produttive a livello globale (lavoro minorile, caporalato, sfruttamento delle categorie più deboli o svantaggiate in genere), richiedono una sempre maggiore attenzione sulle varie fasi dei processi produttivi aziendali e sul loro impatto rispetto al territorio in cui è inserita l'organizzazione, sulle condizioni di lavoro degli addetti e sul rispetto dei diritti umani.".

comunità locali e interprofessionali, partecipando attivamente alle attività sociali e tecniche del settore e rendendo partecipe anche il personale aziendale.
Relativamente alla fase di distribuzione dovranno essere sempre garantiti la salubrità, l'igiene, la tracciabilità, la genuinità, l'origine dei prodotti mediante l'attuazione di un sistema di autocontrollo dei processi di produzione, con una comunicazione al pubblico chiara, uniforme e trasparente accompagnata da un'opportuna formazione e informazione dei lavoratori e dei fornitori. I dipendenti dovranno essere informati e formati sulle pratiche responsabili in materia di salute da applicare per la somministrazione, la vendita e la comunicazione relative alle bevande alcoliche[42].

6. La sostenibilità vitivinicola economica.
Ultima declinazione, non certo per importanza è quella economica.
Per realizzare una efficace realizzazione dello sviluppo sostenibile è, fuor di dubbio, fondamentale calare le esigenze di preservazione del pianeta, dei valori culturali, sociali e dei processi produttivi all'interno di un sistema economico capace di realizzare crescita, reddito e sostentamento dei popoli.
L'azienda che opera col fine di lucro, che sia vitivinicola o meno, ha come prerogativa quella di generare profitto, profitto che servirà a coprire i costi oltre che a generare un utile per l'imprenditore. Tali obiettivi inseriti nel sistema della sostenibilità economica devono, però, essere orientati al fine di operare delle scelte economicamente sostenibili utili per raggiungere quel grado di virtuosità richiesto dagli *standard* di sostenibilità.
Va precisato che il bilanciamento tra interessi economici ed ambientali è da sempre questione dibattuta. Ripercorrendo la genesi della disciplina per la tutela dell'ambiente emerge come questa abbia incontrato, non poche, difficoltà in ordine alle valutazioni tecniche per definire i limiti che l'attività economica non può superare. Nel 2008, infatti, con il noto correttivo n. 4 è intervenuto il legislatore, in ordine ai principi sull'azione ambientale, inseriti nel Titolo I del d.lgs. n. 152/2006, la revisione fa riferimento all'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile, di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, chi inquina paga, fissati a livello internazionale e unionale[43]. È stato poi anche avvalorato il profilo del danno all'ambiente, col la possibilità di attivare azioni dirette nei confronti degli operatori economici, in relazione al rispetto dei rischi, limiti e standard ragionevoli che essi devono rispettare per non incorrere in responsabilità. Da citare è anche il regolamento 852/2020 dell'Unione europea (il c.d. "regolamento tassonomia") che ha

[42] Ulteriori obiettivi che deve perseguire la filiera sono presenti all'interno della Risoluzione OIV-VITI 641-2020 (abrogativa delle risoluzioni OIV-CST 1-2008 e OIV-VITI 422-2011).
[43] Sul tema dei principi del diritto dell'ambiente è di rilievo lo scritto già menzionato, v. F. Fracchia, I principi generali nel codice dell'ambiente, parr. 9 e 10.

ISSN 2036-7821

catalogato le attività economiche ai fini della loro ecosostenibilità; esso si è preoccupato di individuare sia gli obiettivi ambientali da perseguire sia i criteri di vaglio tecnico da rispettare per poter accedere ai sostegni finanziari delle attività economiche, tra tutti il "*do no significant harm*" [44] ovvero il divieto imposto di procurare da parte degli investimenti danni significativi all'ambiente. In accordo col legislatore europeo, l'art. 41 Cost., secondo comma, nella sua rinnovata veste è pienamente in linea con i limiti ed i criteri fissati dell'UE in special modo quando si descrive che l'iniziativa economica "non può svolgersi in contrasto" e "in modo da non arrecare danno" alla salute e all'ambiente.[45]

In tale cornice, le scelte delle aziende dovranno essere caratterizzate da elementi di innovazione, adattamento ai cambiamenti tecnologici e socioeconomici e di gestione dei costi capaci di generare ricavi adeguati a remunerare competitivamente la forza lavoro e il capitale investito, ma, allo stesso tempo, garantire adeguati profitti per realizzare gli investimenti necessari a modernizzare e adattare le proprie attività ai cambiamenti imminenti.

La sfida non è di poco conto e, come individuato dall'OIV, sarà necessario realizzare tutta una serie di accorgimenti tra cui: ottimizzare i costi dei processi di produzione sfruttando le innovazioni tecnologiche e organizzative, migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti temporanei e strutturali dei mercati dei fattori di produzione e del prodotto oltre che massimizzare il valore della produzione creando prodotti che per le loro caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, rendono il rapporto

[44] Sul punto si veda, Reg. 852/2020, indicante i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche, gli obiettivi ambientali ed i criteri da applicare per raggiungerli; sul tema principio del DNSH, R. Rota, Riflessioni sul principio "do no significant harm" per le valutazioni di ecosostenibilità: prolegomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale, in Rassegna Astrid, n. 10/2021; A.S. Bruno, Il Pnrr e il principio del "Do Not Significant Harm" davanti alle sfide territoriali, in Federalismi.it, 14 marzo 2022; C. De Vincenti, Il principio "Do Not Significant Harm": due possibili declinazioni, relazione al Seminario Astrid "Il principio Do No Significant Harm e l'attuazione del PNRR", 14 marzo 2022.

[45] Nel preambolo del Regolamento 1119/2021, viene richiamata la comunicazione 11 dicembre 2019 (Green Deal europeo) con riferimento alla "nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo elle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse", con la precisazione che il Green Deal europeo mira "inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze", con la necessità che allo stesso tempo la "transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno". Nello stesso senso si possono leggere le aree di intervento che costituiscono i sei pilastri della Next Generation EU di cui all'art. 3 del Regolamento n. 241 del 2021 ("a. transizione verde; b. trasformazione digitale; c. crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con p.m.i. forti; d. coesione sociale e territoriale; e. salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; f. politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze"). Ciò in un'ottica di transizione verde ispirata a principi di solidarietà (sul Green Deal, v. L. Lionello, Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione, in Vita e Pensiero, 2020).

ISSN 2036-7821

con i consumatori costantemente proficuo. Completare tali sfide, per le aziende, significa realizzare una crescita sostenibile capace di offrire ricchezza e occupazione nel futuro.
Importante sarà anche il ruolo delle istituzioni e degli enti del settore, che dovranno agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad affrontare le sfide che lo sviluppo sostenibile impone[46].
La pubblica amministrazione dovrà assumersi la responsabilità di definire ed orientare le attività economiche verso gli obiettivi sostenibili attraverso l'utilizzo di sostegni capaci di attrarre le imprese.
Diverse sono le tipologie di attrazione: si pensi agli incentivi per scelte produttive e commerciali in grado di ridurre le emissioni, alla sostenibilità come criterio base per definire i programmi economici ad interventi normativi capaci di favorire l'economia circolare e all'elargizione di fondi pubblici per sostenere i costi della transizione ecologica. In tale spazio vi è, poi, da segnalare l'intervento normativo a mezzo di leggi che definiscono la nuova *governance* per il clima, si pensi alle direttive sulla biodiversità[47] e al Regolamento 1119/2021[48], col quale si ribadisce il forte legame tra crescita economica e necessita di raggiungere la neutralità climatica, prevedendo la dissociazione dello sviluppo economico rispetto all'uso delle risorse e la necessità di avere un'economia che rispetti il capitale naturale dell'Unione.
L'OIV, in tema di sostenibilità economica, si è anche soffermata sugli ambiti di azione entro i quali le aziende vitivinicole devono muoversi: la resilienza e l'efficienza.
Il primo, la cui denominazione ha avuto un forte eco poiché espressamente richiamata dal Pnrr, indica la capacità di un'organizzazione di resistere alle pressioni negative. In tale scenario le aziende della filiera dovranno sviluppare diversi parametri: *leadership*, coinvolgimento del personale, consapevolezza della situazione, processi decisionali, riduzione delle barriere sociali, culturali e comportamentali, implemento dell'innovazione e della creatività, realizzare *partnership* efficaci e ottimizzare lo sfruttamento della conoscenza. Dovranno, poi, essere prese in considerazione la conservazione ed il rafforzamento dell'identità specifica dell'organizzazione, le condizioni per un tempestivo adattamento dell'organizzazione o delle sue risorse alle nuove condizioni tecnologiche, il

[46] I temi principali possono riassumersi come segue: aspetti economici e organizzativi relativi all'adozione di innovazioni tecnologiche di rilievo, diffusione delle informazioni sulle innovazioni organizzative che migliorano l'efficienza dell'organizzazione, informazioni qualitative e quantitative sulle dinamiche del mercato, OIV-VITI 641-2020, cit., p. 42.

[47] Durante la sessione plenaria di giugno 2021, il Parlamento ha adottato la sua posizione sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: riportare la natura nella nostra vita", insistendo su una sua attuazione coerente con altre strategie del Green Deal europeo, fra le quali la strategia "dai campi alla tavola". Nel febbraio del 2024, gli eurodeputati hanno approvato nuove norme nel quadro dell'azione UE a tutela della biodiversità in Europa. Tali misure vincolano tutti i paesi dell'UE a impegnarsi al ripristino degli habitat naturali.

[48] Si v. nota 38.

ISSN 2036-7821

miglioramento costante della struttura dell'organizzazione ed il monitoraggio della soddisfazione dei consumatori.
Quanto al criterio dell'efficienza sostenibile (intesa come efficienza economica, operativa e sociale) questa dovrà accompagnare le scelte delle aziende in termini di riduzione degli sprechi di costi aggiuntivi, realizzando investimenti con un impatto positivo sulla comunità locale nella quale opera l'organizzazione, adottando sequenze efficaci di controllo dei costi per le operazioni sia in vigna che in cantina o altri stabilimenti vitivinicoli e fornendo sostegno delle procedure di controllo dei costi[49] (introducendo nel settore i principi della *lean production* (produzione snella), e l'approccio di Kaizen[50] e interventi di *cross training*).

7. Il sistema delle certificazioni vitivinicole sostenibili.

Esposto il concetto di sviluppo sostenibile nel settore vinicolo, quasi automaticamente, ci si chiede quali siano i tratti distintivi capaci di rendere riconoscibili le aziende e i prodotti salubri della filiera. Il rischio è quello di farsi confondere da strategie di mercato di aziende meno trasparenti che tendono ad ingannare gli utenti attraverso fenomeni di *greenwashing*[51] e campagne promozionali fuorvianti.
A complicare il quadro si va ad aggiungere il fatto che il vino sostenibile viene impropriamente confuso con quelle che sono le produzioni biologiche, biodinamiche o naturali; occorre, dunque, effettuare una differenziazione preliminare.
La lavorazione del vino biologico, disciplinato dal D.M. 20 maggio 2022 n. 229771 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf)[52], si concentra

[49] OIV-VITI 641-2020, cit., pp. 44-46.

[50] La "*lean production*" o "*lean manufacturing*" è un sistema orientato al superamento degli standard aziendali, attraverso un lavoro di miglioramento continuo (Kaizen) e di azzeramento dello spreco, che mette al centro le persone e la qualità, l'approccio Kaizen (composizione di due termini giapponesi, KAI che sta per cambiamento, miglioramento e ZEN che indica un aggettivo positivo, buono, migliore) è orientato al perfezionamento costante e si fonda sull'idea che piccoli e continui cambiamenti positivi possano condurre a miglioramenti significativi. Poggia generalmente sulla cooperazione e l'impegno ed è antitetico ai metodi che si incentrano sul cambiamento radicale o su imposizioni "dall'alto" per giungere a una trasformazione. L'approccio Kaizen è il fulcro della "produzione snella", il cosiddetto Toyota Way; si v. M. Imai, *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*, New York, Random House, 1986, *Masaaki Imai spoke at the Share Best Practice Conference in Dubai on May 13*, su ameinfo.com, 30 maggio 2002, per l'approccio Toyota si v. *Toyota Production System (TPS) & Lean - A brief overview*, in *strategosinc.com*, 2007, *Can Anything Stop Toyota?*, in *bloomberg.com*, 2003.

[51] Sostantivo definito dalla Treccani come "strategia di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo.

[52] Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011; all'art. 8 disciplina espressamente la produzione di vino biologico.

ISSN 2036-7821

esclusivamente sul divieto di utilizzo di determinati prodotti e sostanze chimiche nella coltivazione delle uve ed anche nella fase di fermentazione del vino, favorendo metodi naturali e *chemical free*. Si potrebbe azzardare nel definire il vino biologico come un prodotto parzialmente sostenibile in quanto non tiene conto delle altre componenti, ma si attiene esclusivamente ad alcuni aspetti della componente ambientale, intesi nell'avulsione dal prodotto di sostanze artificiose.

Il vino sostenibile, come esposto, è concetto molto più ampio e virtuoso e al suo interno possono essere, anche, presenti elementi della viticoltura biologica che devono misurarsi con tutta una serie di diritti riguardati la dimensione economica, sociale, culturale. Al fine di garantire la serietà delle imprese virtuose, nel panorama nazionale sono presenti alcuni sistemi di *standard* volontari, di natura pubblica o privata, che si occupano di identificare, verificare e certificare le aziende che realmente operano lungo tutta la filiera rispettando i crismi dello sviluppo sostenibile.

Il primo modello da esaminare è quello del Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI)[53], con disciplinare[54] approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed istituito ai sensi dell'art. 224 *ter* del

[53] La definizione di SQNPI, ovvero Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, si è avuta per la prima volta con la L. n. 4 del 3 febbraio 2011, di seguito ripresa anche dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 riguardante la Difesa Integrata Volontaria. La definizione del sistema SQNPI ed in particolare di Produzione Integrata infatti rappresenta la base su cui è stata poi disposta la Difesa Integrata Volontaria, ed inoltre le altre tipologie di certificazioni più complesse, quali V.I.V.A. ed Equalitas, utilizzano anch'esse come base, soprattutto per quanto riguarda le pratiche agronomiche, le disposizioni descritte per prime nella certificazione SQNPI. L'Articolo 2, comma 3 definisce che: "E' istituito il «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attività agricole e zootecniche siano esercitate in conformità a norme tecniche di produzione integrata, come definita al comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.". All'art. 2, comma 4 si legge che: "Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata".

[54] Il disciplinare 2022, riporta l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell'ambiente, la qualità e sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle procedure, ai principi e alle disposizioni contenute nelle "linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola", di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, da integrare tenendo conto, sia per la fase di campo che di cantina, delle prescrizioni e dei requisiti previsti da norme cogenti o volontarie, nazionali o internazionali, e dei più recenti orientamenti in materia di sostenibilità dei processi produttivi della filiera vitivinicola.

ISSN 2036-7821

c.d. decreto legislativo "Rilancio", convertito con la L. n. 77/2020. Esso costituisce l'insieme delle regole produttive da adottare nell'ambito dell'intera filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle per l'immissione del prodotto sul mercato. Il disciplinare indica quelli che sono gli *standard* della filiera vitivinicola nell'ambito del SQNPI integrato da alcune caratteristiche aggiuntive. Relativamente alla fase di produzione sul campo, questo ha posto l'attenzione su alcuni aspetti, relativi ai requisiti specifici per la protezione delle superfici naturali e dei semi, delle specie protette che caratterizzano il territorio, dei requisiti relativi alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, degli adempimenti di natura contrattualistica e dal requisito specifico relativo al monitoraggio del consumo dell'acqua. Il disciplinare si sofferma, poi, sulle successive fasi di raccolta e trasformazione nonché sul monitoraggio e la gestione dei reflui, del peso degli imballaggi impiegati, dei consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto e, sul piano socio-economico, al contributo utile alla crescita della comunità locale attraverso la promozione di attività e investimenti in servizi di pubblica utilità ed infrastrutture.

Per essere inserite nel sistema SQNPI le aziende, su base volontaria, devono richiederne l'adesione[55], successivamente la conformità dell'azienda alle disposizioni del disciplinare viene attestata dall'Organismo di Controllo mediante il rilascio del certificato di sostenibilità della filiera vitivinicola e l'acquisizione del predetto certificato consente di utilizzare il segno distintivo SQNPI[56].

Altri sistemi, nazionali, di certificazioni di sostenibilità vitivinicola sono quelli VIVA ed *Equalitas*.

Entrambi collegati al SQNPI poiché è comunque richiesta l'adesione al sistema attraverso le modalità di adesione, gestione e controllo già in uso per lo stesso e la successiva verifica da parte dell'Organismo di controllo per ottenere la conformità al disciplinare.

Andando nel dettaglio, il programma VIVA rappresenta lo *standard* pubblico per la misura e il miglioramento delle prestazioni di sostenibilità della vitivinicoltura in Italia. Avviato nel 2011, esso mira a migliorare le prestazioni di sostenibilità dell'intera filiera vitivinicola attraverso l'analisi di quattro indicatori scientificamente riconosciuti e sviluppati sulla base di *standard* e normative internazionali: aria (impronta climatica), acqua (impronta idrica), vigneto (impatto delle pratiche di gestione agronomica) e territorio (impatto socio-economicoculturale) [57]. La diagnosi

[55] Decreto Dipartimentale n. 124900 del 16/03/2022, art. 2; in sostanza per poter aderire alla certificazione l'iter da seguire è il seguente: le aziende si devono, prima, attenere all'indirizzo Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che con cadenza annuale pubblica le "Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata", queste verranno poi attuate dalle regioni, le quali a loro volta le ingloberanno all'interno dei disciplinari regionali. I disciplinari diventano, poi, la base che effettivamente le aziende devono seguire.

[56] Decreto Dipartimentale n. 124900 del 16/03/2022, art. 3.

[57] VIVA è il Programma del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che dal 2011 promuove la sostenibilità del comparto vitivinicolo italiano. Il Programma è finalizzato a creare un modello produttivo che

ISSN 2036-7821

di sostenibilità secondo il protocollo VIVA[58] tiene conto di due aspetti: quello organizzativo, che svolge e una valutazione complessiva delle prestazioni ambientali dell'azienda stessa e quello del prodotto, che esegue un'analisi specifica di un singolo prodotto specifico. I consumatori che incontrano l'etichetta VIVA saranno dunque garantiti, in piena trasparenza, sulla sostenibilità del vino e l'impegno dei produttori sia in campo ambientale che socio-economico, a mezzo di questa saranno accessibili i dati della sostenibilità, espressi in maniera semplice, chiara e uniforme, validati da un ente certificatore ogni due anni e garantiti dal Ministero dell'Ambiente.
Quanto al sistema *Equalitas*, sistema di tipo privatistico, questo si configura a mezzo di una società che rappresenta il punto di arrivo rispetto ad anni di esperienze e confronti con il mondo accademico, la ricerca e le imprese. Essa nasce con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità del vino, attraverso una visione ed un approccio che unisca le istanze delle imprese, della società e del mercato. Grazie alle risorse tecniche, culturali e politiche dell'ampia compagine sociale, *Equalitas* intende raccogliere le migliori iniziative di *best practice* consolidate ed innovative, per affermare un modello italiano di qualità sostenibile a livello mondiale. Lo *standard* prevede requisiti oggettivi e verificabili per ciascuno dei tre pilastri della sostenibilità attraverso la definizione di buone pratiche e di indicatori delle tre dimensioni produttive: l'impresa (standard di organizzazione), il prodotto finito (standard di prodotto), il territorio (standard di territorio)[59]. Le buone pratiche sono state definite

rispetti l'ambiente e valorizzi il territorio, per tutelare la qualità dei vini italiani e offrire opportunità sul mercato internazionale. La fase pilota, condotta in collaborazione con il Centro di Ricerca OPERA per l'agricoltura sostenibile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Centro di Competenze Agroinnova dell'Università di Torino, ha visto la partecipazione di importanti aziende vitivinicole italiane, scelte sulla base di criteri geografici e di prodotto. Tale fase, conclusa nel 2014, ha portato alla prima stesura di un disciplinare che ha costituito il riferimento tecnico per le aziende che volevano intraprendere il percorso di sostenibilità previsto dal progetto. Grazie all'esperienza acquisita e ad un continuo confronto con le numerose aziende che aderiscono al progetto, nel 2016 sono stati pubblicati i nuovi disciplinari VIVA 2.0. Questa evoluzione metodologica ha reso l'applicazione del metodo VIVA più semplice ed efficace, aumentandone la fruibilità per tutti gli operatori del settore. Attraverso attività sinergiche con l'industria vitivinicola nazionale, specifiche azioni di formazione e la promozione del dialogo con le associazioni e gli stakeholder, Linee guida sostenibilità del progetto VIVA, in viticolturasostenibile.org

[58] Il sistema accompagna le aziende attraverso l'emanazione di Linee guida, che si prefiggono di diventare riferimento per il riconoscimento e la definizione di schemi o disciplinari di sostenibilità, fornendo indicazioni rispetto agli elementi di base (incluse le "buone pratiche") che si ritiene necessario includere per una corretta valutazione degli impatti e per la definizione di *benchmark* per i prodotti garantiti come "sostenibili".

[59] Società proprietaria dello standard originato da un progetto per la certificazione della sostenibilità in ambito vitivinicolo il cui varo, avvenuto nel 2015. I "fondatori" dell'iniziativa sono altresì gli attuali partners della società: Federdoc (la Confederazione dei Consorzi di tutela delle DOC del vino italiano), Csqa Certificazioni e Valoritalia (due tra gli Enti leader per le certificazioni in ambito vitivinicolo) e Fondazione Gambero Rosso. Il progetto Equalitas ed il relativo Standard, ricomprendendo i tre "pilastri" della sostenibilità: ambientale, economico ed etico/sociale, si rivolgono all'intera filiera del vino: pertanto si inseriscono logicamente nelle sue dinamiche produttive, prevendendo la adozione dei requisiti e la certificazione da parte di tutti i tipi di attori, siano essi agricoltori/viticoltori, trasformatori, imbottigliatori o raccolgano tutte queste identità in una, fino ai consorzi di tutela, in equalitas.it.

ISSN 2036-7821

per ciascuna tipologia di operatore della filiera e per ciascun pilastro e sono state classificate in buone pratiche di lavorazione (agricole, di cantina, in imbottigliamento-condizionamento), sociali, economiche e ambientali. Per ogni gruppo di buone pratiche sono previsti requisiti Maggiori (M), minori (m), raccomandazioni (r) oltre alla misurazione degli indicatori ambientali (impronta idrica e carbonica, biodiversità) che devono essere misurati entro tre anni dal rilascio della certificazione. Al rinnovo della certificazione, che avviene ogni tre anni, grazie alla validazione da parte di un ente terzo accreditato, viene richiesto alle aziende di aumentare la percentuale minima di "m" ed "R" da rispettare, al fine di accrescere sempre di più il valore della stessa e prefiggersi nuovi obiettivi di sostenibilità.
Da citare, anche, la certificazione *SOStain* che ha la peculiarità di poter certificare soltanto aziende con sede nella regione siciliana, in quanto trattasi di certificazione di sostenibilità dedicata a tutte le aziende dell'isola, siano esse produttrici di vino biologico, biodinamico, naturale, convenzionale e altro ancora. Essa esplica le sue funzioni attraverso la forma giuridica della fondazione con sede a Palermo ed ha come obiettivo principale quello di agevolare la condivisione di *best practices* finalizzate al rispetto dell'ecosistema, stimolando la ricerca e l'alta formazione per sviluppare una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando i modelli di produzione e di consumo per incrementare, sul territorio siciliano ma non solo, la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (*SDGs – Sustainable Development Goals*).
Lo *standard* è detenuto dallo stesso ente ed è basato sulla convinzione della consapevolezza che gli impatti delle attività agricole vanno oltre i confini dei campi che coltivano, il coinvolgimento delle comunità locali, la valorizzazione del territorio circostante, la conservazione delle risorse naturali, ed è per questa ragione che il programma offre uno strumento di misura quantitativo per poter dare a chi conduce l'azienda le indicazioni necessarie a migliorare continuamente, mediante una gestione agronomica consapevole e attenta[60]. Tali indicatori garantiscono rigore

[60] Il disciplinare *SOStain* identifica 10 requisiti minimi che sono gli attributi fondamentali che le aziende vitivinicole aderenti devono possedere per ottenere la certificazione: 1.gestione vigneto: le aziende sono tutelate a soddisfare nella gestione del vigneto almeno uno dei disciplinari tra AQNPI, disciplinare regionale di produzione integrata, metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili (PSR Sici- lia 10.1.b), disciplina di produzione biologica; 2.diserbo chimico: vige il divieto di praticare il diserbo chimico; 3.biodiversità: le aziende con superficie > 15 ha, devono mantenere zone naturali per almeno il 5% della superficie aziendale; 4.utilizzo di materiali eco-compatibili nel vigneto: per la realizzazione dei nuovi vigneti vengono esclusi materiali che non siano riciclabili o biodegradabili; 5.materie prime locali: il 100% delle uve e dei vini eventualmente acquistati devono essere di provenienza regionale;6.utilizzo degli indicatori VIVA (aria, acqua e vigneto) e a soddisfare l'indicatore territorio; 7.tecnologie energeticamente efficienti: in vinificazione sono considerati efficienti i processi che consentono di produrre vini con un consumo energetico inferiore a 0,7 kwh/l di vino; 8.peso delle bottiglie: il peso medio delle bottiglie di vino fermo prodotte nel corso dei due anni deve essere inferiore o uguale a 550 g/0,75 l di vino; 9.trasparenza della comunicazione: le aziende aderenti al programma di certificazione sono tenute a

ISSN 2036-7821

scientifico, oggettività e trasparenza e il loro rispetto è verificato e validato ogni due anni da un organismo indipendente di certificazione.
Per rispondere agli interrogativi, precedentemente posti, appare evidente che le aziende che vogliono intraprendere un percorso di sostenibilità possono aderire agli *standard* disponibili per il settore vitivinicolo, sinonimo di garanzia del rispetto delle norme definite dai singoli disciplinari e verificati da un organismo terzo e imparziale di certificazione. Ovviamente la scelta se intraprendere o meno tale percorso deve essere guidata da una lettura avanguardistica delle aziende, il consumatore nella scelta è sempre più consapevole del prodotto che porterà in tavola e sarà maggiormente disposto ad accettare una maggiorazione del prezzo – derivante dall'utilizzo di pratiche sostenibili – soltanto se in cambio avrà una bottiglia di qualità e che presenti determinate caratteristiche. In tale ottica le cantine sono obbligate a rivolgersi al consumatore del futuro, non dimenticando che le politiche di sostegno, domestiche e sovranazionali, sono sempre più orientate a concedere aiuti a quelle aziende che daranno prova di poter operare in piena armonia col pianeta; la certificazione diventa quindi requisito fondamentale per poter dimostrare l'operato rispettoso e in linea con le tendenze sul tema.

8. Osservazioni conclusive.

Come si comprende dall'indagine effettuata, realizzare, a pieno, lo sviluppo sostenibile nel settore vitivinicolo non è attività di poco conto; tuttavia, le aziende italiane della vite si stanno impegnando significativamente nell'aumentare le proprie *performances* in termini di sostenibilità, adottando tecniche e strumenti sempre più innovativi combinati a continui studi e approfondimenti sull'argomento.
Ci si è, anche, resi conto che quella che poteva apparire come una tendenza momentanea è in realtà una vera e propria strategia imprescindibile se si vuole restare floridi e competitivi sul mercato.
Essenziale è, poi, considerare la sostenibilità non come uno *status* immutabile, ma come un *iter* virtuoso da perseguire ininterrottamente. Non a caso, la natura proteiforme e gli obiettivi sul lungo arco temporale che lo sviluppo sostenibile si pone fanno sì che, la sua continua evoluzione, renda impossibile afferrare una condizione definitiva tale da cristallizzare il principio all'interno della filiera: la tendenza al miglioramento deve essere continua e perpetua.
Quanto alle fasi della lavorazione, le imprese hanno ben inteso che la sostenibilità deve essere misurata lungo tutto l'intero ciclo di vita del prodotto, includendo la fase agricola (campo), la produzione (cantina), la distribuzione, il consumo e lo

redigere un report di Sostenibilità prima del 31 marzo di ogni anno; 10.limite al contenuto di residui nel vino: annualmente devono essere effettuate analisi su un campione di almeno il 25% delle referenze commercializzate allo scopo di verificare l'assenza di residui ai agrofarmaci nel vino, in fondazionesostainsicilia.it.

ISSN 2036-7821

smaltimento, nonché la fornitura di prodotti e servizi, collegati ed erogati durante le fasi di campo e di cantina.

Il *turnover* generazionale, l'attenzione alla condizione del pianeta, il maggiore interesse verso la condizione dei lavoratori della filiera e le informazioni sul dispendio economico per le produzioni hanno generato una classe di consumatori sempre più attenta e sensibile alle problematiche impattanti lo sviluppo sostenibile. Il nuovo consumatore è smanioso di cercare prodotti salubri e, di contro, i produttori, devono adeguarsi e dirigersi verso orizzonti altamente compatibili con le richieste ambientali, utilizzando un approccio che contemperi i tre pilastri della sostenibilità e che sia in grado anche di portare all'elevazione della qualità del prodotto e al relativo miglioramento della reputazione aziendale. La visione del vino è notevolmente cambiata rispetto al passato; esempio ne sono i *millennials*, che entro il 2025 saranno i diretti responsabili del 50% delle vendite di vino nel mondo e che identificano nel vino non solo il piacere della bevanda, ma ne amplificano la portata sino a considerarlo un vero e proprio mezzo per condurre esperienze gusto-olfattive[61].

Seppur presente una forte attenzione ai vini sostenibili, riguardo la percezione sensoriale, la conoscenza è scarsa e pertanto il sistema delle certificazioni assume un ruolo essenziale. Esso è l'unico mezzo capace di garantire al consumatore una identificazione delle imprese affidatesi totalmente ai dettami della sostenibilità e, di contro, queste sono necessarie per le aziende che necessitano di un tratto distintivo, e certificativo, dell'operato rispetto alla concorrenza noncurante delle tematiche sostenibili[62].

In tale scenario è da menzionare la tendenza e la diffusione di un gran numero di progetti, nazionali, europei ed internazionali, finalizzati a promuovere pratiche e approcci orientati la sostenibilità della filiera. Tuttavia, le nobili iniziative devono essere, forzatamente, accompagnate da un'unica interpretazione del, difficoltoso e largo, principio dello sviluppo sostenibile; il rischio è quello di svuotarne il contenuto o quantomeno di non far comprendere appieno le pratiche da attuare al fine di realizzarlo.

Specie nel settore vitivinicolo, molto legato al territorio e alla produzione agricola e caratterizzato da una componente sentimentale ed emozionale legata all'immagine e all'identità del paesaggio, il pericolo di disorientamento degli *stakeholder* è notevolmente elevato e pertanto un intervento costante delle istituzioni è essenziale al fine di permettere all'intero comparto di avanzare in maniera coesa e coerente lungo la strada dell'evoluzione dello sviluppo sostenibile.

[61] Come riportato, Millennials i nuovi consumatori di vino, 2020 in winemarketingitalia.it.

[62] S. Troiano, F. Marangon, T. Tempesta, D. Vecchiato, *Organic vs local claims: substitutes or complements for wine consumers? A marketing analysis with a discrete choice experiment. New Med.* 15, pp. 14-21, 2016.

ISSN 2036-7821

Solo tramite tali prerogative sarà possibile offrire un prodotto commercialmente sostenibile, che risulti in linea con le aspettative sociali sia all'intero che all'esterno dell'organizzazione, capace di sorreggere un apparato economico-produttivo competitivo e rispettoso dei territori e delle risorse naturali, il tutto nel segno di un contributo positivo al cambiamento.

ISSN 2036-7821